# I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 1442/69 DEL CONSIGLIO

**del 23 luglio 1969**

**che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee [1], in particolare l'articolo 6, nonché gli articoli 20 e 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee [2],

considerando che spetta al Consiglio fissare le retribuzioni, le indennità e le pensioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché ogni altra indennità sostitutiva della retribuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67 Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia [3], modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 262/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968 [4], viene modificato, con effetto dal 1° ottobre 1968, come segue :

a) L'articolo 2 è sostituito dalle seguenti disposizioni :

« *Articolo 2*

1. Lo stipendio base mensile dei membri della Commissione è così fissato :

| | |
|---|---|
| Presidente | 122.100 FB, |
| Vicepresidente | 110.400 FB, |
| Commissario | 99.000 FB. |

2. Lo stipendio base mensile dei membri della Corte è così fissato :

| | |
|---|---|
| Presidente | 122.100 FB, |
| Giudice o avvocato generale | 99.000 FB, |
| Cancelliere | 89.200 FB. » |

b) L'articolo 4, paragrafi 2 e 3, è sostituito dalle seguenti disposizioni :

« 2. I membri della Commissione percepiscono una indennità mensile di rappresentanza pari a :

| | |
|---|---|
| Presidente | 23.800 FB, |
| Vicepresidente | 15.300 FB, |
| Commissario | 10.200 FB. |

3. I membri della Corte percepiscono una indennità mensile di rappresentanza, pari a :

| | |
|---|---|
| Presidente | 23.800 FB, |
| Giudice o avvocato generale | 10.200 FB, |
| Cancelliere | 9.300 FB. |

I presidenti di sezione percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, una indennità di funzione di 13.600 FB al mese. »

*Articolo 2*

Le pensioni e le indennità acquisite il 1° ottobre 1968 in applicazione degli articoli 7, 8, 9, 10, 15

(1) GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 2.
(2) GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 13.
(3) GU n. 187 dell'8 8. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 57 del 5. 3. 1968, pag. 2.

e 20 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, vengono rivedute, con effetto dalla stessa data, in base alle disposizioni previste dall'articolo 1.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 23 luglio 1969.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. M. A. H. LUNS